



Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana

Via Nino Dall'oro 4 - 26900 LODI - tel.0371-420189

CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA

Comune di Lodi - Provincia di Lodi

DETERMINAZIONE N. 18 del 27/3/2025

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL'IMPRESA TECNO
JOKER S.R.L. CON SEDE A PONTENURE VIA D'ANTONA N. 29/31 - C.F. -
P.IVA 01090930338**

**PROGRAMMA DI INTERVENTO: Messa in sicurezza urgente del manufatto
in c.c.a. di adduzione della scala di rimonta ittica ubicata al manufatto
Traversino in Comune di Cassano d'Adda**

Codice Unico Progetto (C.U.P.): E78H24001420007

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): B5CF0EED98

- che si provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante vengano altresì trasmesse, da parte del subappaltatore, le dichiarazioni attestanti il possesso da parte del medesimo dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della parte V del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e dall'art. 34 del Capitolato speciale d'appalto;
- l'impresa appaltatrice, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente;
- il Responsabile Unico del Progetto ha esaminato la documentazione relativa all'operatore economico proposto come subappaltatore e ne ha riscontrato la regolarità rispetto alla normativa vigente;
- non sussistono motivi per negare l'autorizzazione richiesta in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali;
- questa Stazione appaltante revocherà l'autorizzazione al subappalto, nel caso in cui la verifica documentale del possesso dei requisiti generali e speciali di cui sopra non risultasse positiva;

Considerato che l'operatore economico Edilpronto S.r.l. con sede a Piacenza Strada Val Nure n. 30 – C.F. / P.IVA 06739430152 ha indicato in sede di affidamento le parti di opere da subappaltare, in conformità all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. ed ha dimostrato il rispetto delle condizioni tutte di cui al sopra citato articolo;

Ritenuto pertanto:

- sussistere i motivi per procedere all'autorizzazione del subappalto secondo le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- di autorizzare l'impresa affidataria Edilpronto S.r.l. con sede a Piacenza Strada Val Nure n. 30 – C.F. / P.IVA 06739430152, a subappaltare opere riconducibili alla categoria di appalto OG8 (taglio del manufatto in cls) per un importo complessivo presunto di € 10.000,00 oneri della sicurezza compresi, a favore dell'impresa Tecno Joker S.r.l. con sede a Pontenure Via D'Antona n. 29/31 - C.F. - P.IVA 01090930338, nei limiti di valore ammissibile ed alle condizioni e modalità previste dalla vigente normativa e dall'art. 34 del Capitolato speciale d'appalto;
- di dare atto che le modalità esecutive dell'opera, a seguito del subappalto richiesto, non vengono alterate, cosicché l'impresa Appaltatrice resta responsabile dell'opera secondo i patti contrattuali e del Capitolato speciale d'appalto;
- di dare altresì atto che il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati;
- di dare atto che l'appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.; è, altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 del richiamato art. 119 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- di dare atto che l'appaltatore ha trasmesso al RUP ed al Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, nominato dalla Stazione Appaltante, il P.O.S. (Piano Operativo della

Sicurezza) dell'impresa subappaltatrice, ai sensi dell'art. 119 commi 7 e 15 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

- di prevedere che l'appaltatore dovrà trasmettere al RUP prima dell'ingresso in cantiere del subappaltatore, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici;
- di prevedere che la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite, nei termini e secondo le modalità previste dal contratto di subappalto, in quanto trattasi di microimpresa o piccola impresa e negli altri casi previsti dall'art. 119, comma 11, lettere b) e c) del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Accertato che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziali, in capo al Responsabile Unico del Progetto ed in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, al procedimento in parola;

Considerato che l'assunzione del presente atto non comporta alcun onere economico aggiuntivo a carico di questo Consorzio;

DETERMINA

1. **di dare atto** che la premessa della presente determinazione, così come tutti gli atti in essa richiamati, si intende qui integralmente approvata;
2. **di autorizzare** l'impresa affidataria Edilpronto S.r.l. con sede a Piacenza Strada Val Nure n. 30 – C.F. / P.IVA 06739430152, a subappaltare opere riconducibili alla categoria di appalto OG8 (taglio del manufatto in cls) per un importo complessivo presunto di € 10.000,00 oneri della sicurezza compresi, a favore dell'impresa Tecno Joker S.r.l. con sede a Pontenure Via D'Antona n. 29/31 - C.F. - P.IVA 01090930338, nei limiti di valore ammissibile ed alle condizioni e modalità previste dalla vigente normativa e dall'art. 34 del Capitolato speciale d'appalto;
3. **di dare altresì atto che:**
 - le modalità esecutive dell'opera, a seguito del subappalto richiesto, non vengono alterate, cosicché l'impresa Appaltatrice resta responsabile dell'opera secondo i patti contrattuali e del Capitolato speciale d'appalto;
 - il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati;
 - l'appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.; è, altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 del richiamato art. 119 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
4. **Di prevedere che:**
 - l'appaltatore dovrà trasmettere al RUP prima dell'ingresso in cantiere del subappaltatore, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, dando atto che copia del P.O.S. (Piano Operativo della Sicurezza) dell'impresa subappaltatrice, ai sensi dell'art. 119 commi 7 e 15 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. è già stato trasmesso;

- la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite, nei termini e secondo le modalità previste dal contratto di subappalto, in quanto trattasi di microimpresa o piccola impresa e negli altri casi previsti dall'art. 119, comma 11, lettere b) e c) del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
5. **Di trasmettere** la presente determinazione alla ditta appaltatrice Edilpronto S.r.l. con sede a Piacenza Strada Val Nure n. 30 – C.F. / P.IVA 06739430152 ed alla ditta subappaltatrice Tecno Joker S.r.l. con sede a Pontenure Via D'Antona n. 29/31 - C.F. - P.IVA 01090930338.

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Ing. Marco CHIESA



